GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — ROMA — SABATO 9 SETTEMBRE — NUM. 211

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	Roma . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno . . . . . „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	Roma . . . . . „	9	17	32
	Per tutto il Regno . . . . . „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, via del Governo Vecchio, n. 84, piano 1°.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **962** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Vedute le istanze fatte dal Consiglio comunale di Palazzolo di Castrocielo, con deliberazione 18 maggio 1882, perchè all'attuale denominazione del comune venga sostituita quella di Castrocielo;

Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato *A*,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Palazzolo di Castrocielo, nella provincia di Caserta, è autorizzato ad assumere la denominazione di *Castrocielo*, cominciando dal 1° settembre 1882.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il N. **964** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Vista la deliberazione emessa in data del 29 marzo p. p. dal Consiglio provinciale di Siracusa, colla quale, sopra istanza del comune di Vittoria, venne stabilita la modificazione, per quanto concerne il detto comune, dell'art. 1 del regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Siracusa, approvato con R. decreto 5 aprile 1868, affine di aumentare a sei chilometri la distanza delle risaie dall'abitato, e di stabilire che dovrebbero considerarsi nel medesimo territorio quali aggregati di abitazioni, rispetto alla risicoltura, le case di campagna agglomerate ed abitate permanentemente da famiglie coloniche;

Vista la legge 12 giugno 1866 sulle risaie;

Uditi il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. All'articolo 1 del regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Siracusa è fatta la seguente aggiunta:

« Pel comune di Vittoria la distanza delle risaie dalle aggregazioni di abitati di qualunque natura dovrà essere di sei chilometri, e verranno considerati quali aggregati di abitazioni rispetto alla risicoltura anche le case di campagna agglomerate ed abitate permanentemente da famiglie coloniche. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **963** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Vedute le istanze fatte dal Consiglio comunale di Pontita, con deliberazione del 26 aprile 1882, perchè l'attuale denominazione del comune venga ripristinata in quella di Pontida;

Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato *A*,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Pontita, in provincia di Bergamo, è autorizzato a riassumere la sua antica denominazione di Pontida, incominciando dal 1° settembre 1882.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **956** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con decreto Reale del 26 luglio 1876, num. 3260 (Serie 2ª), e la legge 3 maggio 1877, num. 3813 (Serie 2ª), con cui fu determinata un' aggiunta all'art. 96 del detto testo unico;

Vista la legge 29 giugno 1882, n. 829 (Serie 3ª), che modifica alcuni articoli e sopprime l'articolo 50 del testo unico prementovato, dando facoltà al Nostro Governo di pubblicare di nuovo il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito coordinandolo colle disposizioni e colle modificazioni introdottevi colla legge stessa;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito rimane approvato il seguente testo:

LEGGE SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. I cittadini dello Stato che concorrono alla leva di terra, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo di loro età, salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

Art. 2. I cittadini di cui nell'articolo precedente, quando non appartengono all'esercito permanente od alla milizia mobile, saranno ascritti alla milizia territoriale.

Art. 3. Sono esclusi dal servizio militare, e non possono far parte dell'esercito:

1. I condannati:

a) Alla pena dei lavori forzati per applicazione del Codice penale comune;

b) Alla pena dell'ergastolo ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di dieci anni per applicazione del Codice penale toscano;

2. I condannati:

a) Alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del Codice penale comune:

Titolo 1, capo 1 e 2,

Titolo 3, capo 2, sezione 1ª, e capo 3, sezione 7ª,

Titolo 4,

Titolo 7, articoli 422, 424 e 425,

Titolo 8, capo 1,

Titolo 9, capo 2, articoli 489 e 491,

Titolo 10, capo 2;

b) Alla pena della casa di forza per un tempo non maggiore di dieci anni, come colpevoli dei reati definiti nel libro 2 del Codice penale toscano:

Titolo 1, capo 1 e 2,

Titolo 3, capo 3 B, articoli 169 e 194,

Titolo 5, capo 1, 2, 4, articoli 261, 262, 263 e capo 5,

Titolo 6, capo 1, articoli 280, 281 e capo 2, articolo 300,

Titolo 8, sezione 1ª, capo 1, e sezione 2ª, capo 1 e 3.

I condannati dai Tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono egualmente essere esclusi da far parte dell'esercito per decisione del Ministro della Guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

Art. 4. Non sono ammessi a far parte dell'esercito gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcuno esecutore di giustizia o di lui aiutante.

CAPO II.

Dell'obbligo di concorrere alla leva e del modo con cui è determinato e ripartito il contingente di 1ª categoria di ciascuna classe.

Art. 5. Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva. Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo dell'età loro.

Possono esservi chiamati anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie.

Art. 6. Nessuno degli individui contemplati nel precedente articolo 5 può essere ammesso a pubblico uffizio se non prova di avere soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di aver chiesta l'inscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

Art. 7. Il cittadino soggetto alla leva non può recarsi all'estero, se non ne ottiene l'autorizzazione sotto le cautele determinate dal regolamento mentovato nell'articolo 176.

Art. 8. Il contingente di 1ª categoria che ciascuna leva deve somministrare all'esercito è determinato con legge.

Gli inscritti idonei alle armi che sopravanzino al contingente di 1ª categoria e che non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª, costituiscono la 2ª categoria, la quale potrà essere divisa in due parti.

In questo caso il contingente della prima parte della 2ª categoria d'ogni classe sarà fissato con decreto Reale.

Art. 9. Il ripartimento fra i circondari del contingente di 1ª categoria è fatto per decreto Reale, in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata.

Il ripartimento del contingente della prima parte della 2ª categoria è fatto dal Ministro della Guerra fra i distretti militari, in proporzione degli uomini definitivamente ascritti alla stessa 2ª categoria.

Art. 10. Il contingente di 1ª categoria assegnato a ciascun circondario è dal prefetto o sottoprefetto ripartito fra i mandamenti di cui esso si compone, in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione di ogni mandamento. Salvo la città di Napoli, tutte le altre che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

Il contingente della prima parte della 2ª categoria, assegnato a ciascun distretto militare, è ripartito dal rispettivo comandante fra i vari mandamenti in proporzione del numero degli arruolati nella 2ª categoria dei mandamenti stessi.

Art. 11. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui alla 1ª categoria, ovvero alla prima od alla seconda parte della 2ª categoria.

CAPO III.

Delle persone incaricate delle operazioni della leva.

Art. 12. Il Ministro della Guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.

La direzione di queste operazioni è, in ciascun circondario, affidata al rispettivo prefetto o sottoprefetto.

Art. 13. Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dei Tribunali civili e correzionali, in conformità del seguente articolo 14, sono attribuite in ciascun circondario ad un Consiglio di leva.

Art. 14. Spetta ai Tribunali civili e correzionali:

1. Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;

2. Definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età;

3. Pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

Art. 15. In ogni circondario un commissario di leva sarà incaricato di eseguire sotto la direzione del prefetto o sottoprefetto le varie incumbenze relative alla leva. Ve ne saranno due in quei circondari che contano una popolazione superiore a 250,000 abitanti.

Art. 16. Il Consiglio di leva è presieduto dal prefetto se ha sede nel capoluogo della provincia, dal sottoprefetto se ha sede nel capoluogo del circondario, o nel caso d'impedimento dei medesimi, dal funzionario cui spetta di farne le veci, ed è composto di due consiglieri provinciali, designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due ufficiali superiori o capitani dell'esercito delegati dal Ministro della Guerra.

Il Consiglio provinciale dovrà nell'atto di nomina dei detti due consiglieri designare due supplenti.

Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva l'impiegato di Prefettura facente funzione di commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri Reali.

Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un medico.

Art. 17. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti compreso il presidente, si astiene dal votare ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei consiglieri, od il meno anziano degli ufficiali presenti.

Art. 18. Contro le decisioni dei Consigli di leva è ammesso il ricorso al Ministro della Guerra, osservate le prescrizioni del regolamento di cui all'articolo 176.

Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, di due consiglieri di Stato e di due ufficiali superiori, potrà annullare le dette decisioni.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

CAPO IV.

Della formazione delle liste di leva.

Art. 19. Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della loro età, il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'inscrizione.

Art. 20. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

1. I giovani, il cui padre o tutore abbia domicilio nel comune, non ostante ch'essi giovani dimorino altrove, siano arruolati in un corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, ditenuti, o figli d'un espatriato, o d'un militare in effettivo servizio, o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel comune;

2. I giovani ammogliati il cui padre, od in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di aver legale domicilio in altro comune;

3. I giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il loro padre o la loro madre abbia altrove domicilio;

4. I giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5. I giovani residenti nel comune, che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;

6. I giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

7. I giovani esteri di origine naturalizzati e domiciliati nel comune;

8. Gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

Sarà considerato come domicilio legale dell'individuo nato e dimorante all'estero e cadente nella leva il comune ov'esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

Art. 21. I giovani domiciliati nel comune, il tempo della cui nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e sieno riputati notoriamente di età che li renda soggetti a far parte della leva, devono egualmente essere inscritti sulle liste; così pure vi sono inscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei alla inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

Art. 22. La lista di leva è compilata per cura del sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui nell'articolo 19 e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il primo del successivo mese di febbraio e per quindici giorni consecutivi, è per cura del sindaco pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Art. 23. Nel corso dello stesso mese di febbraio il sindaco deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni, od i richiami che gli vengano fatti per ommissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano.

Art. 24. La Giunta municipale esamina la lista di leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi o inscritti indebitamente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami, di cui nel precedente articolo 23, fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che siano necessarie.

Art. 25. Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal sindaco e dagli assessori che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica al prefetto o sottoprefetto del proprio circondario nei dieci giorni immediatamente successivi.

Art. 26. Gl'inscritti menzionati nell'articolo 21 sono cancellati dalla lista di leva, se prima della verificazione definitiva facciano prova di età minore della presunta.

Art. 27. Il sindaco inscrive ulteriormente sulla lista di leva giovani della classe chiamata che si presentino spontanei, o vengono scoperti, o denunciati ommessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli inscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione al prefetto o sottoprefetto sino a quello della verificazione definitiva.

Art. 28. Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:

1. Gli ommessi inquisiti di essersi sottratti alla inscrizione ed assolti dai Tribunali ordinari;

2. Gli ommessi in leve anteriori, di cui nell'articolo 35 e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere inscritti, prima o dopo che siasi scoperta la loro ommissione.

Art. 29. Si debbono aggiungere egualmente e porre in capo di lista gl'inscritti di leve anteriori che si trovino in una delle condizioni infra specificate:

1. Esentati temporaneamente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnati alla 3ª, nei casi espressi dall'articolo 94;

2. Cancellati, esentati dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnati alla 3ª, o riformati in leve anteriori, e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'articolo 62;

3. Riformati di leve anteriori successivamente riconosciuti abili di cui all'articolo 85;

4. Dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva o rimandati in applicazione degli articoli 61, 64, 78, 80 e 82.

Devono altresì essere inscritti in capo di lista gli ommessi di leve anteriori che a tenore dell'articolo 151 sono considerati rei di essersi sottratti alla leva, nonchè gli ommessi colpevoli del reato definito dall'articolo 152.

CAPO V.

Della chiamata alla leva e della convocazione del Consiglio in seduta preparatoria.

Art. 30. Il prefetto o il sottoprefetto provvede affinchè il Consiglio di leva del rispettivo circondario si riunisca in seduta preparatoria per determinare i giorni in cui debbano aver luogo sia le operazioni della estrazione, sia quelle dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti, e per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva.

Art. 31. Per cura del sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degl'inscritti chiamati alla leva.

Art. 32. Il prefetto o il sottoprefettto fa pubblicare in tutti i comuni del rispettivo circondario l'ordine della leva ed il manifesto col quale sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le singole operazioni della leva medesima.

CAPO VI.

Della verificazione definitiva delle liste, della estrazione e del primo esame degl'inscritti.

Art. 33. Il ff. di commissario di leva procede nel capoluogo del mandamento, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal manifesto, di cui all'articolo 32, ed in pubblica adunanza, alla verificazione delle liste di leva ed all'estrazione.

Un ufficiale, ed in mancanza un maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali, assiste il ff. di commissario di leva in queste operazioni alle quali debbono pure convenire i sindaci del mandamento coi rispettivi segretari comunali, gli inscritti od i loro rappresentanti.

Art. 34. Il ff. di commissario di leva aggiunge sulle liste di ogni comune le inscrizioni che i sindaci hanno ulteriormente effettuate e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

Cancella inoltre gl'inscritti che al tempo della chiamata della leva risultano nelle condizioni stabilite dalla legge sulla leva marittima.

Art. 35. Fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettificate, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna ommissione e sulle osservazioni dei sindaci e degl'inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.

Le liste così verificate sono tosto sottoscritte dal ff. di commissario di leva e dai sindaci, e per tal modo chiuse definitivamente rimandando alla prima ventura leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti ommessi.

Art. 36. Il ff. di commissario di leva compila quindi la lista d'estrazione del mandamento e vi appone una numerazione progressiva.

Art. 37. I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi di lista di cui all'articolo 29, nell'ordine stabilito dall'articolo 44, e sono perciò esclusi dall'estrazione.

Art. 38. Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti inscritti sulle liste di leva e sono espressi in cifra sopra schede uniformi, le quali sono riposte in un'urna dal ff. di commissario di leva in vista dell'adunanza, con dichiarazione ad alta voce del numero totale di esse.

Art. 39. Nei mandamenti composti di più comuni la sorte decide dell'ordine in cui sono chiamati all'estrazione.

Gl'inscritti di ciascun comune estraggono personalmente il loro numero, ed in loro mancanza, l'estrazione è fatta dal padre o dal sindaco.

Art. 40. Il numero estratto è pronunciato a chiara voce e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'inscritto estraente.

Il prenome ed il nome di lui è scritto sulla lista d'estrazione di contro al numero toccatogli in sorte.

Art. 41. Durante l'estrazione il ff. di commissario di leva si accerta della identità degli estraenti.

Occorrendo equivoco nell'estrazione per identità di prenome e nome, o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato e non a quello che lo estrasse.

Art. 42. L'operazione dell'estrazione deve compiersi in una sola seduta. Tuttavia nei mandamenti in cui per un considerevole numero d'inscritti si rendesse impossibile il compiere in una sola seduta l'operazione, se ne potranno impiegare altre consecutive, purchè a termine di ciascuna di esse l'urna sia chiusa e suggellata in presenza dell'adunanza, facendone risultare nel relativo atto verbale.

Art. 43. Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti sono ammessi ad una estrazione suppletiva, la quale si eseguisce rimettendo nell'urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.

E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

Terminata l'estrazione, non può questa, per qualunque motivo, essere ripetuta, e ciascun inscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

Art. 44. Coloro che si trovano in capo di lista, provenienti da leve anteriori, sono posti nell'ordine della loro classe.

Art. 45. Il ff. di commissario di leva legge per intiero a chiara voce la lista d'estrazione.

Art. 46. Terminata l'estrazione il ff. di commissario di leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gli inscritti che vi presero parte, come pure di quelli che, sebbene non abbiano partecipato all'estrazione perchè collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all'operazione.

Art. 47. Gl'inscritti vengono chiamati ad esame secondo l'ordine numerico dell'estrazione, e sono invitati a dichiarare, sia personalmente, o sia per mezzo di chi fu ammesso a rappresentarli, i diritti che credono di avere alla riforma od alla esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Questi diritti, e tutti i richiami ed eccezioni per parte dei sindaci, degl'inscritti e dei loro rappresentanti, sono menzionati nella lista d'estrazione.

Art. 48. Il ff. di commissario di leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità, che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

Tali deformità saranno descritte nell'elenco delle infermità che esimono dal servizio militare da compilarsi per l'esecuzione della presente legge.

Nei casi dubbi, e qualunque volta occorra sospetto di frode, gli inscritti sono rimandati alla decisione del Consiglio.

Art. 49. I giovani chiedenti riforma per inabilità al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto del precedente articolo 48, sono rimandati all'esame del Consiglio, annotando sulla lista d'estrazione gli allegati motivi di riforma.

Art. 50. Sorgendo sospetto di malattie o deformità simulate o maliziosamente procurate, il ff. di commissario di leva ne fa risultare sulla lista di estrazione, affinchè il Consiglio vi provveda in conformità della legge.

Art. 51. Le decisioni del ff. di commissario di leva alle quali ricusasse di aderire l'ufficiale dei carabinieri Reali assistente alla operazione, od il sindaco del comune a cui appartiene l'inscritto che fu oggetto della decisione, sono sospese sino a conferma del Consiglio di leva.

Art. 52. Immediatamente dopo l'esame degli iscritti di un mandamento il facente funzioni di commissario di leva fa leggere ad alta voce la lista d'estrazione colle decisioni da lui prese in ordine a ciascun inscritto, e la sottoscrive unitamente ai sindaci dello stesso mandamento.

Art. 53. Gli inscritti sono quindi avvertiti dell'obbligo di cui all'articolo 55, e che qualora abbiano reclami a porgere intorno alle seguite operazioni di leva possono esporli al Consiglio al tempo dell'esame definitivo ed arruolamento.

CAPO VII.
Dell'esame definitivo e dell'arruolamento.

Art. 54. Le Amministrazioni delle città capoluoghi di circondario, ove hanno sede i Consigli di leva, provvedono apposito locale colle suppellettili ed accessori relativi per la riunione dei Consigli medesimi.

Art. 55. Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenirvi i sindaci assistiti dai segretari comunali nell'interesse dei loro amministrati.

Alle medesime sedute hanno obbligo d'intervenire nei giorni designati pel rispettivo mandamento, tutti indistintamente gli inscritti meno i riformati nel primo esame dal facente funzioni di commissario di leva, e i non intervenuti si hanno per renitenti giusta l'articolo 157.

Art. 56. All'aprirsi della prima seduta del Consiglio il facente funzioni di commissario di leva presenta la lista di estrazione di ciascun mandamento corredata delle opportune annotazioni e dei relativi documenti.

Al Consiglio spetta di rivedere, rendere definitive, modificare od annullare le decisioni del facente funzioni di commissario di leva.

Art. 57. Il Consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo degli iscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista d'estrazione; pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 3 e 4; delibera sulla idoneità al servizio militare di tutti gli altri, e nei casi specificati dalla presente legge li dichiara o riformati o rivedibili, li assegna alla 3ª categoria, o li ammette alla surrogazione di fratello.

Art. 58. All'esame personale degli inscritti sarà proceduto dal Consiglio di leva in presenza del sindaco per mezzo dei medici chiamati alla seduta.

I casi di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti, sopra la esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune, e padri di figli che siano soggetti alla leva nel comune medesimo.

Nel caso che un iscritto non giustifichi il diritto invocato alla esenzione di cui sopra, il Consiglio provvede perchè sia immediatamente, se idoneo, arruolato in 1ª od in 2ª categoria, giusta il numero estratto, e gli concede dilazioni anche sino alla chiusura della sessione completiva per provare i suoi titoli ad essere assegnato alla 3ª.

Art. 59. Gli inscritti che non sono esclusi, riformati, dichiarati rivedibili, sono tutti, dopo l'esame definitivo, immediatamente arruolati al servizio militare, ed il Consiglio, in base alla progressione dei numeri avuti in sorte nell'estrazione, ed ai diritti alla esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, determina quali di essi debbano far parte del contingente di 1ª categoria di ogni mandamento, quali essere ascritti alla 2ª e quali assegnati alla 3ª.

Art. 60. Il Consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, assegnerà al contingente di 1ª categoria nell'ordine seguente:

1. I capilista di cui al n. 2 ed all'ultimo capoverso dell'articolo 29, gli inscritti che si trovassero nei casi contemplati negli articoli 155 e 156; i volontari di un anno già ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di servizio, e gli inscritti di cui all'articolo 121;

2. I capilista di cui ai numeri 1, 3 e 4 del citato articolo 29, e i renitenti assolti o condannati semprechè tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nella estrazione della leva alla quale presero parte dovessero essere ascritti alla 1ª categoria;

3. Gli inscritti della leva in corso nell'ordine in cui risultano nella lista di estrazione e fino al compimento del determinato contingente di 1ª categoria.

Tutti i rimanenti capilista ed inscritti non compresi nella 1ª categoria saranno assegnati alla 2ª nell'ordine medesimo della lista di estrazione.

I surrogati di fratello saranno assegnati a quella categoria cui per ragione del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

Art. 61. Gl'inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima della chiusura della seduta definitiva, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti, sino a che sia cessato il motivo che diede luogo al loro rimando, ovvero sia trascorso il termine del medesimo.

Art. 62. Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva, di riforma o di esenzione definitiva dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, non vanno più soggette a revocazione, se non è che venga a risultare essersi le cancellazioni, le riforme e le esenzioni ottenute con falsi documenti, o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito all'articolo 156, salvo per le riforme anche la disposizione contenuta all'articolo 85.

Art. 63. Allora quando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento, porgano richiami ai magistrati ordinari sulla legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di figliazione, si sospenderanno a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione del giudizio.

Art. 64. Qualora il giudizio di cui nell'articolo precedente venga protratto oltre il termine assegnato per le operazioni completive della leva in corso, i reclamanti saranno mandati inscrivere in capolista della prima ventura leva in aspettazione dell'esito del giudizio, e se pel numero d'estrazione dovevano far parte della 1ª categoria vi saranno suppliti con altri inscritti.

Art. 65. Le quistioni di cui nel precedente articolo 63 sono giudicate sommariamente in via d'urgenza, dal Tribunale del circon-

dario in cui siede il Consiglio di leva, in contraddittorio del prefetto o sottoprefetto, salvo rispettivamente l'appello, e salvo pure il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado d'appello.

Art. 66. Dopo il discarico finale dell'ultima leva, i renitenti, se idonei, debbono essere arruolati in conto della leva in corso o della prima a chiamarsi.

Art. 67. Il superiore in grado ed a parità di grado il più anziano fra gli ufficiali membri del Consiglio di leva somministra al comandante del distretto militare gli elementi che, secondo le decisioni del Consiglio stesso, debbono servire alla formazione dei ruoli degli inscritti assegnati alla 1ª, alla 2ª ed alla 3ª categoria.

Art. 68. È in facoltà del Governo di supplire ad ogni leva, e per mandamento gli uomini della 1ª categoria riformati sotto le armi per infermità, o difetti preesistenti all'incorporazione, col far passare alla stessa categoria altrettanti uomini della 2ª, giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

Art. 69. La facoltà di cui nell'articolo precedente non ha più luogo dopo la dichiarazione del discarico finale della leva.

Art. 70. Il Consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere le incumbenze che gli sono affidate, secondo il disposto dai precedenti articoli di questo capo.

Art. 71. Gl'inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato; coloro però che fanno parte del contingente di 1ª categoria possono essere immediatamente inviati sotto le armi.

Art. 72. Gl'inscritti arruolati che senza legittimo impedimento non obbediscono all'ordine di presentarsi al corpo sono dichiarati disertori.

CAPO VIII.
Delle operazioni completive.

Art. 73. Il Consiglio di leva compie tutte le operazioni che fossero state protratte, e fornito che abbia l'intiero contingente di 1ª categoria, e riconosciuto il numero d'uomini che compongono la 2ª e la 3ª, compila l'elenco degl'inscritti rimandati alla prima ventura leva.

Art. 74. Sulla proposta dei presidenti dei Consigli di leva, il Ministro della Guerra provvede pel passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria di coloro che risultino in eccedenza allo stabilito contingente.

Art. 75. Qualora in qualche circondario non siansi potute compiere nel tempo prefisso tutte le operazioni della leva, il prefetto o sottoprefetto ne riferisce al Ministro della Guerra per ottenere una proroga.

Art. 76. Terminate tutte le operazioni della leva ed avuta l'autorizzazione del Ministro della Guerra, i prefetti o sottoprefetti fanno pubblicare la dichiarazione del discarico finale.

CAPO IX.
Delle riforme.

Art. 77. Sono riformati gl'inscritti che per infermità, o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare, oppure siano di statura minore di un metro e cinquantaquattro centimetri.

Art. 78. Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo sono rimandati alla sessione completiva della loro leva, e se in questa si riconoscano persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, al qual tempo risultando tuttavia inabili sono riformati.

Art. 79. Ad accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di mandare l'inscritto ad un ospedale militare.

Art. 80. Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non raggiungano quella di un metro e centimetri cinquantasei, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, e non avendola neppure in quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.

Art. 81. Gli inscritti residenti all'estero ed alla distanza di oltre seicento chilometri dal capoluogo del circondario a cui appartengono, facendone domanda al prefetto o sottoprefetto tra il tempo della chiamata alla leva e quello fissato per la prima seduta ordinaria del Consiglio, possono essere autorizzati dal Ministro della Guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla Regia Legazione od ai Regi Consolati più vicini.

Art. 82. Gli inscritti di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva, con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio, a meno che non siano affetti da taluna delle deformità di cui all'articolo 48, nel qual caso il Consiglio potrà pronunziarne la riforma con le norme stabilite dal regolamento.

Art. 83. Le spese per le visite all'estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse.

Art. 84. Il Consiglio di leva rilascia ad ogni inscritto riformato la dichiarazione di riforma.

Art. 85. La riforma pronunciata prima del discarico finale non è irrevocabile, ed è riservata al Ministro della Guerra la facoltà di sottoporre i riformati nuovamente a visita e rimandarli innanzi ad altro Consiglio di leva entro il periodo di due anni dall'ottenuta riforma.

CAPO X.
Delle esenzioni dal servizio di prima e di seconda categoria.

Art. 86. Va esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che nel giorno stabilito pel suo arruolamento si trova in una delle seguenti condizioni:

1. Unico figlio di padre vivente;

2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni o di padre entrato nel 70° anno di età;

3. Unico figlio o figlio primogenito di madre tuttora vedova;

4. Nipote unico o primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età e che non ha figli maschi;

5. Nipote unico o primogenito di avola tuttora vedova e che non ha figli maschi;

6. Primogenito di orfani di padre e madre od unico fratello di orfane nubili di padre e madre;

7. Il maggiore nato di orfani di padre e madre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 93;

8. L'ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero antecedente;

9. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizioni di prendere il servizio militare, salvo che all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.

Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia, a favore dei quali è accordata l'esenzione.

I diritti per l'assegnazione alla 3ª categoria stabiliti dal presente articolo e dai successivi e che non siano stati esposti dagli inscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno tuttavia essere validamente invocati e comprovati avanti al Consiglio di leva sino

alla chiusura della sessione completiva della leva alla quale essi concorrono.

Art. 87. È parimenti esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo:

1. Non sia ascritto alla 2ª od alla 3ª categoria;

2. Non risulti servire nella qualità di volontario nel caso previsto dall'articolo 115;

3. Non sia arruolato nel corpo Reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

Art. 88. È pure esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1. In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

2. Morto mentre era sotto le armi;

3. Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

4. Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

Art. 89. Le esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, di cui nei precedenti articoli 87 e 88, possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva è tuttora obbligata al servizio militare.

Art. 90. Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria:

1. I capi di lista rimandati alla prima ventura leva pei motivi espressi negli articoli 78 e 80;

2. Gli ommessi e gli aggiunti, di cui all'articolo 28, purchè il diritto all'esenzione loro competesse al tempo della chiamata della loro classe.

Art. 91. Non possono conseguire l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria:

1. Gli spuri e coloro a cui si applichi l'articolo 180 del Codice civile;

2. I figli naturali quantunque legalmente riconosciuti quando esistono figli legittimi e naturali del comune loro padre.

(*Continua*)

MINISTERO DELLA GUERRA

CONCORSO *per la nomina a sottotenente veterinario nel corpo veterinario militare.*

Il Ministero della Guerra rende noto che in base al R. decreto 18 luglio 1882, n. 909 (Serie 3ª), è aperto un concorso a titoli per la nomina a sottotenenti veterinari nel corpo veterinario militare.

Possono aspirare a tale concorso i sottotenenti veterinari di complemento, i militari che ottennero il diploma di dottore in zoojatria presentemente sotto le armi, coloro che fecero domanda di essere ammessi all'arruolamento volontario di un anno, non che quelli in congedo illimitato, sia che appartengano alla 1ª, alla 2ª od alla 3ª categoria.

Le condizioni per essere ammesso a tale concorso sono le seguenti:

1. Non aver oltrepassato l'età d'anni 28 al momento della nomina;

2. Essere celibe, o se ammogliato possedere l'annua rendita di lire 2000;

3. Essere di buona condotta;

4. Essere atto al servizio militare;

5. Assumere l'obbligo di prestare 3 anni di servizio effettivo nel R. esercito permanente.

Per conseguenza coloro che intendono di concorrere alla nomina di cui si tratta dovranno far pervenire al Ministero della Guerra, Direzione generale fanteria e cavalleria, per mezzo del Comando dei corpi ai quali appartengono, o dei distretti militari nei quali sono domiciliati, e non più tardi del giorno 15 ottobre prossimo venturo, la loro rispettiva domanda in carta da bollo da lira 1, indicante il loro casato, nome, figliazione e recapito domiciliare, se in congedo illimitato, e corredata dai seguenti documenti:

a) Atto di nascita, debitamente legalizzato (coloro che abbiano più nomi di battesimo dovranno fare dichiarazione del nome col quale sono chiamati in famiglia);

b) Certificato di stato libero pei celibi, e per gli ammogliati i titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole nata o nascitura l'annua rendita di lire 2000, da vincolarsi soltanto nei modi voluti dalla legge 31 luglio 1871 sui matrimoni degli ufficiali, due anni dopo che l'aspirante avrà ottenuta la nomina a sottotenente veterinario, ed allorchè questa sarà divenuta definitiva col conseguimento della idoneità negli esami per la promozione al grado di tenente veterinario, di cui è cenno in appresso;

c) Diploma originale (non copia autentica) di dottore in zoojatria. L'aspirante che ottenne il diploma in una Università estera dovrà comprovare di aver ottenuta la conferma e la facoltà di esercitare la professione veterinaria nel Regno;

d) Gli attestati comprovanti le note di merito ottenute negli esami speciali e generali del corso universitario;

e) Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

f) Certificato della situazione di famiglia rilasciato dall'autorità municipale;

g) Dichiarazione formale in carta da bollo da centesimi 50, colla quale l'aspirante si obbliga a prestare un servizio non minore di tre anni nel R. esercito permanente, ove conseguisca la nomina di sottotenente veterinario.

Oltre questi documenti potranno unirsi alle domande i certificati particolari della pratica fatta dall'aspirante nello esercizio della veterinaria.

Gli aspiranti presenteranno personalmente al Comando del rispettivo distretto la domanda coi relativi documenti, e saranno in tale occasione sottoposti a visita medica affine di accertare la loro idoneità al militare servizio in qualità di ufficiali.

I sottotenenti di complemento ed i militari sotto le armi trasmetteranno le loro domande per mezzo del rispettivo comandante di corpo, accompagnate soltanto dal foglio matricolare e dei diplomi e certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), *g*).

A parità di titoli saranno preferiti gli aspiranti che già avessero conseguito il grado di sottotenente veterinario di complemento.

L'esito delle domande sarà notificato agli aspiranti civili per mezzo dei Comandi di distretto ai quali furono presentate; ed ai militari per mezzo del rispettivo comandante di corpo.

I nomi di coloro ai quali sarà conferito il grado di sottotenente veterinario saranno inscritti, colla rispettiva destinazione, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Bollettino Ufficiale del Ministero della Guerra*.

Nel termine di 20 giorni dopo tale pubblicazione i nuovi nominati dovranno raggiungere la destinazione assegnata.

Essi saranno riuniti per alcuni mesi presso la Scuola normale di cavalleria in Pinerolo per eseguirvi un corso di istruzioni militari e di servizio di veterinaria militare, per essere quindi ammessi a prestare servizio ai corpi ai quali saranno già stati destinati.

Due anni dopo conseguita la nomina i sottotenenti veterinari

saranno sottoposti agli esami speciali per la promozione al grado di tenente veterinario.

Questi esami saranno divisi in tre distinti esperimenti: scritto, verbale e teorico pratico, e verteranno sulle seguenti materie (*):

Regolamenti militari; igiene, ippotecnia, polizia sanitaria; anatomia, fisiologia e patologia; patologia generale e speciale medico-chirurgica; terapia medica e chirurgica e materia medica; clinica medica e chirurgica; operazioni chirurgiche; servizio veterinario in campagna.

Coloro che supereranno siffatti esami verranno promossi al grado di tenente veterinario, secondo l'ordine di classificazione ottenuto nell'esame, e di mano in mano che si faranno dei posti vacanti. Quelli invece che non riescissero potranno ritentare, dopo un altro anno, una seconda prova, fallita la quale saranno dispensati dal servizio effettivo nel R. esercito permanente, ed inscritti fra gli ufficiali veterinari di complemento.

Roma, 26 agosto 1882.

Il Ministro: FERRERO.

(*) Le modalità per gli esami e per le votazioni, come pure i programmi particolareggiati, verranno a suo tempo pubblicati nel *Giornale Militare*.

IL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Decreta:

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso, per titoli e per esami insieme, alle cattedre vacanti negli Istituti tecnici governativi qui appresso indicati.

Gli aspiranti al concorso devono far domanda sopra carta da bollo da lire 1 20, e provare di possedere i requisiti richiesti dall'articolo 206 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.

I concorrenti a due o più cattedre, anche quando le medesime si riferiscano ad insegnamenti affini, hanno obbligo di presentare tante domande quante sono le cattedre cui aspirano, ed unire a ciascuna domanda copia autentica dei titoli corrispondenti, dovendo i medesimi essere consegnati a speciali Commissioni esaminatrici.

Il tempo utile per la presentazione delle domande a questo Ministero, Divisione dell'insegnamento tecnico, scade col giorno 15 settembre 1882, ed i concorrenti indicheranno con esattezza nella domanda il rispettivo domicilio, affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

La Commissione del concorso potrà dispensare dalla prova dell'esame quei concorrenti che già insegnassero con grado di titolare negli Istituti o Licei governativi o in altri Istituti superiori.

I concorrenti che già insegnano in Istituti tecnici governativi con grado di reggente o di titolare, con stipendio superiore a quello assegnato alla nuova cattedra cui aspirano, conserveranno, vincendo la prova del concorso, lo stipendio di cui già sono provveduti.

Il tempo in cui avranno luogo gli esami verrà fatto noto ai singoli concorrenti con particolari comunicazioni.

La somma assegnata a ciascuna cattedra rappresenta il massimo dello stipendio che il Ministero potrà concedere al vincitore del concorso.

Roma, 30 luglio 1882.

Pel Ministro: COSTANTINI.

Elenco delle cattedre per le quali è aperto il concorso.

Istituto tecnico di Bari.

Geografia . . . . L. 2160

Istituto tecnico di Chieti.

Lingua tedesca . . . . L. 1920

Istituto tecnico di Cremona.

Lingua tedesca . . . . L. 1920

Istituto tecnico di Girgenti.

Lettere italiane . . . . L. 2400
Storia e geografia . . . . » 2400
Ragioneria e computisteria . . . . » 2400
Matematiche superiori e geometria descrittiva . . . . » 2400
Disegno . . . . » 1920

Istituto tecnico di Mantova.

Geografia . . . . L. 2160

Istituto tecnico di Melfi.

Lettere italiane . . . . L. 2112
Disegno . . . . » 1920
Fisica e storia naturale . . . . » 2640
Geometria pratica e disegno topografico . . . . . . » 2160
Chimica generale ed agraria . . . . » 2400
Economia, diritto, etica civile . . . . » 2160

Istituto tecnico di Messina.

Storia . . . . L. 2400

Istituto tecnico di Reggio Calabria.

Lingua tedesca . . . . L. 1920
Storia e geografia . . . . » 2112

Istituto tecnico di Roma.

Geologia e mineralogia . . . . L. 2400

Istituto tecnico di Sassari.

Lingua francese . . . . L. 1920
Ragioneria e computisteria . . . . » 2400
Estimo e geometria pratica . . . . » 2400

Istituto tecnico di Sondrio.

Lingua tedesca . . . . L. 1920

Istituto tecnico di Venezia.

Diritto privato positivo commerciale e marittimo ed etica civile . . . . L. 2640

Il Direttore Capo della Divisione dell'Insegnamento tecnico
NISIO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso.

AVVISO DI CONCORSO *per la cattedra di* Diritto Internazionale *nella R. Università di Genova.*

È aperto il concorso alla cattedra di *Diritto Internazionale* presso la R. Università di Genova, colle norme prescritte dal regolamento approvato col Regio decreto 26 gennaio 1882, n. 629.

Le domande ed i documenti dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi dell'8 gennaio 1883.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Roma, 6 settembre 1882.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
G. FERRANDO.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Per aderire al desiderio manifestato dal commercio di Venezia fu disposto che dal 6 corrente il piroscafo in arrivo colà da Costantinopoli parta per Trieste alle 6 antimeridiane della domenica, anzichè alle 4 pomeridiane del giovedì.

In seguito poi alla istituzione dell'approdo facoltativo ad Au-

gusta del piroscafo percorrente la linea Palermo-Messina-Malta, l'itinerario ed orario della medesima saranno dal 10 corrente modificati come segue:

Linea L — *Palermo-Messina-Malta.*

Andata.

Da Palermo a Catania (invariato).
Catania, partenza domenica ad ore 1 30 pomeridiane.
Augusta, arrivo domenica ad ore 4 pomeridiane.
Augusta, partenza domenica ad ore 5 pomeridiane.
Siracusa, arrivo domenica ad ore 6 pomeridiane.
Da Siracusa a Malta (invariato).

Ritorno.

Da Malta a Siracusa (invariato).
Siracusa, partenza martedì ad ore 6 antimeridiane.
Augusta, arrivo martedì ad ore 7 30 antimeridiane.
Augusta, partenza martedì ad ore 8 30 antimeridiane.
Catania, arrivo martedì ad ore 11 antimeridiane.
Da Catania a Palermo (invariato).

Roma, addì 6 settembre 1882.

Fogli di Supplemento a questo numero contengono:

1° Elenco degli attestati di privativa industriale completivi e di prolungamento rilasciati nel secondo trimestre 1882;

2° Elenco di pensioni liquidate dalla Corte dei conti a favore di impiegati civili e militari e loro famiglie.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Una ricognizione fu fatta dal generale Macdonal con un distaccamento di cavalleria del Bengala fino davanti ai trinceramenti egiziani di Tel-el-Kebir.

Attaccato dagli arabi, il generale Macdonal ha avuto tuttavia modo di constatare che l'importanza delle fortificazioni degli egiziani non è stata in alcun modo esagerata. Queste fortificazioni si estendono da sud a nord ad angoli retti, attraverso il canale e la ferrovia. Esse si compongono di un'opera principale e di tre minori.

Inoltre le truppe inglesi accampate a Kassassin hanno fatto una spedizione sulla riva destra del canale d'acqua dolce per sbarazzare il paese dai beduini che lo percorrevano, e che facendo fuoco ad ogni istante sulle truppe inglesi le tenevano in continuo allarme. Due reggimenti passarono per tale oggetto il canale, ma non ottennero un successo notevole.

Quanto al pensiero di intraprendere un'azione decisiva contro il campo di Tel-el-Kebir, sembra che esso sia stato aggiornato a quando saranno giunte tutte le truppe spedizionarie.

Un dispaccio dello *Standard* dice che il servizio di approvigionamento delle truppe inglesi si fa con estrema difficoltà.

Altri fogli inglesi riferiscono che le truppe britanniche sono molestate da una straordinaria quantità di mosche e di tafani. I soldati si coprono la faccia con veli, senza di che non potrebbero resistere. La polvere ed il caldo sono insopportabili, l'acqua pessima, il nutrimento insufficiente. Vecchi ufficiali indiani dichiarano di non avere mai sofferto tante privazioni, nemmeno nelle più aspre campagne d'Asia.

Il medesimo giornale scrive che il corpo sotto gli ordini del generale Wolseley, da 34 mila uomini che conta presentemente, sarà portato a circa 37 mila, formando così un corpo d'esercito completo. Che se nullameno Araby pascià riuscisse a prolungare la sua resistenza a Tell-el-Kebir o sovra qualche altro punto, si invierebbe in Egitto una terza divisione o alcuni reggimenti di fanteria inglese, e si farebbero venire dall'India nuovi contingenti. Le nuove truppe hanno già ricevuto ordine di tenersi pronte. Lungo le linee di comunicazione lo stato maggiore inglese stabilisce appositi centri di approvigionamento.

Il corrispondente del *Daily Telegraph* da Alessandria scrive che la Corte marziale egiziana per ottenere delle rivelazioni dagli imputati adopera la tortura.

Il *Times* parlando dell'accordo stabilitosi fra la Porta e il governo inglese circa la loro cooperazione militare in Egitto scrive: " Noi non abbiamo bisogno di dire quale sia la nostra opinione sulla saggezza della risoluzione riguardo a questa cooperazione. Fino dapprincipio noi abbiamo insistito sui pericoli di una simile politica ed abbiamo motivo di ritenere che tali pericoli non sieno stati eliminati. E nemmeno ci riesce di scoprire in una qualunque manifestazione della pubblica opinione un indizio solo che questa nostra maniera di vedere sia in disaccordo con quella del paese in generale.

" È assolutamente certo che sulle prime il sultano ha incoraggiato Araby nella sua resistenza contro il kedivé. Il governo inglese è in possesso di documenti che non lasciano dubbi a questo proposito, ed ha dovuto per conseguenza rifiutarsi a qualsiasi convenzione, a meno di non dettarne egli medesimo le condizioni. In una situazione simile è evidente che la presenza delle truppe turche in Egitto non può fare molto bene e può invece fare molto male. "

Il *Journal de Saint-Pétersbourg*, rispondendo al *Globe*, il quale ha preteso di dimostrare che i trattati non significano nulla, ed al *Times*, il quale scrisse che col suo contegno nella questione egiziana la Russia vuol prendere una rivincita per il Congresso di Berlino, dice che dal canto suo la Russia nel 1878 ha rispettato i trattati ed il concerto europeo.

" L'Inghilterra, soggiunge il foglio di Pietroburgo, ha promesso di volersi anch'essa, riguardo alla questione egiziana, rimettere alle deliberazioni del concerto europeo. Noi pensiamo che l'Inghilterra farà onore alla sua promessa. Dichiarare che i trattati non sono altro che semplici scarabocchi senza valore, equivarrebbe a dichiarare che la forza è l'*ultima ratio* delle relazioni internazionali e la civilizzazione e l'umanità non ci guadagnerebbero nulla. "

Quantunque nessuna nuova manifestazione ostile sia avvenuta nella Siria, sembra che tuttavia una inquietudine molto viva continui a regnare fra le popolazioni cristiane del Libano.

Si telegrafa a questo proposito da Vienna che il signor de Nelidoff, ambasciatore russo a Costantinopoli, ha avuto ordine di appoggiare le pratiche della Francia, invitando la Porta a prendere delle precauzioni immediate onde prevenire, la esplosione di più gravi disordini.

Il *Temps* richiama l'attenzione sull'interesse che la Russia, malgrado la riserva che essa si è sempre imposta circa gli avvenimenti di Egitto, può avere di non essere presa alla sprovvista da un eventuale incremento della potenza inglese in Oriente. Se una delle strade dell'India passa per il canale di Suez, dice il giornale francese, ve n'ha un'altra, e sarà forse la strada dell'avvenire, che dalla valle dell'Eufrate si

dirige verso la Persia. È nella Persia che la Russia sembra oggidì voler consolidare la sua potenza già preponderante. La città ed il territorio di Merv che prestarono argomento a tante e tante appassionate discussioni sembrano non essere ormai che una dipendenza dell'impero russo. Prossimamente una ferrovia russa, probabilmente un prolungamento di quella costruita dalla spiaggia del Mar Caspio e Geok-Tepé, durante l'ultima campagna del generale Skobeleff, giungerà col permesso dello Shah a Meched presso il confine dell'Afghanistan.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* pubblica una nota riguardo alla questione annoverese ed ai progetti che si attribuiscono al duca di Cumberland circa la successione del duca di Brunswik.

Fu già annunziato che il signor Windhorst si è recato a Gmünden per sistemare questa faccenda col figlio del re Giorgio, erede indiretto del duca Guglielmo.

Il giornale citato dichiara di non voler esaminare se il duca di Cumberland possieda i diritti di successione al duca di Brunswik, ma crede di poter asserire che non può trattarsi di porre il principe a capo di uno Stato che fa parte dello impero tedesco fino a quando egli ed il suo partito continuino a manifestare i sentimenti che hanno manifestato finora in Parlamento e fuori.

La notizia che il principe di Bismarck avesse intenzione di proporre una legge per cui i pubblici funzionari non potessero più sedere in Parlamento è smentita. « Una misura simile, dicono i giornali ufficiosi, nuocerebbe soprattutto al partito conservatore, che fornisce un contingente considerevole di funzionari al Parlamento ed alla Camera dei deputati prussiana. Se si escludessero i funzionari sarebbe a temere che i candidati mancassero, a meno di accordare una indennità ai deputati. Del resto, una modificazione della legge elettorale in questo senso non sarebbe accolta dal Reichstag. »

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Alessandria d'Egitto, 7. — La cavalleria egiziana fece ieri una ricognizione verso Cassassine. Fuvvi un vivo fuoco di moschetteria; il capitano Hotland fu ferito. I beduini attaccarono un convoglio di 300 muli presso Ramses, ma furono respinti.

Gli egiziani continuano a gettare cadaveri di cavalli ed immondizie nel canale Ismailieh.

Costantinopoli, 7. — I rappresentanti d'Inghilterra e di Turchia posero il visto *ad referendum* alla convenzione militare.

Obeidullah implorò la clemenza del sultano. Sarà internato a Medina.

Arezzo, 7. — Oggi fu inaugurato, presente l'on. senatore Tamajo, il Concorso ginnastico regionale. I sigg. Cocci e Fenzi pronunciarono bellissime parole.

Breslavia, 7. — L'imperatore non assistè oggi nè al pranzo nè alle manovre, perchè i medici gli ordinarono di riposare dopo le fatiche dei giorni scorsi.

Parigi, 7. — Notizie da Manilla affermano che il 6 corrente vi furono colà 176 morti di cholera, e nei villaggi circostanti 368.

Costantinopoli, 7. — Lord Dufferin si limitò a porre il visto *ad referendum* alla convenzione militare anglo-turca, perchè il proclama che dichiara Araby pascià ribelle, quale fu pubblicato, differisce dal testo che gli fu prima comunicato.

Tunisi, 8. — Il Tribunale militare francese ha pronunciato sentenza contro l'italiano Meschino, condannandolo ad un anno di prigione.

I testimoni italiani non si sono presentati. Gli avvocati richiesti dal Meschino hanno rifiutato il loro ministero, presentando al Consolato italiano una protesta con cui dichiarano di non poter riconoscere la competenza del Tribunale militare.

La colonia si mantiene calma. Il console Raybaudi ebbe dal Governo italiano nuova assicurazione che si stanno facendo le più vive pratiche presso il governo francese.

In una rissa fra maltesi vi furono alcuni morti.

Costantinopoli, 8. — La divergenza circa la redazione del proclama dichiarante Araby pascià ribelle è stata appianata. La Porta telegraferà oggi ai suoi rappresentanti il testo del proclama.

Ismailia, 8. — Gli inglesi fecero una ricognizione da Cassassine fino ad un miglio da Tel-el-Kibir, ma non incontrarono egiziani.

Marsiglia, 8. — Il prefetto invitò il direttore del Consiglio sanitario ad imporre una quarantena alle provenienze dal Mar Rosso e da Alessandria.

Perugia, 8. — Ieri, ad un'ora pomeridiana, S. M. ricevette tutte le autorità politiche, amministrative e scolastiche; alle ore 4 si portò a visitare le pitture del Perugino al Cambio, quindi a piedi si recò al palazzo municipale per visitare la pinacoteca comunale. Fu ricevuto dal sindaco, dal Consiglio comunale e dalla Commissione di belle arti. S'intrattenne a lungo, parlando famigliarmente con tutti i convenuti. Tanto nella andata che nel ritorno fu applaudito dalla popolazione nelle vie percorse e lungo lo scalone del palazzo. La sera alle 7 ebbe luogo il pranzo. Vi intervennero i deputati dell'Umbria, le autorità politiche ed amministrative, tutti gli ufficiali esteri. La *soirée* si protrasse fino circa le 11. S. M., intrattenendosi a lungo con la Giunta municipale, dimostrò la sua piena soddisfazione per il ricevimento che ha avuto dalla popolazione.

Questa mattina S. M. è partito alle 6 per portarsi alla fazione campale che si eseguisce fra Assisi e Spello. Nelle ore pomeridiane sarà di ritorno in città, e questa sera si recherà al teatro Morlacchi, che sarà a cura del Municipio straordinariamente illuminato.

Londra, 8. — Il *Times* in un suo articolo d'oggi afferma che la Germania si è adoperata sempre nel senso pacifico e favorevole all'Inghilterra. La Germania incoraggiò l'Inghilterra ad andare avanti in Egitto, perchè crede che il solo mezzo di localizzare i disordini sia di lasciarli reprimere dalla potenza più direttamente interessata.

Torino, 8. — All'inaugurazione dell'Esposizione orticola sono intervenuti S. A. R. il Principe Tommaso, l'on. Berti, le autorità ed i rappresentanti di parecchie provincie italiane, di Francia, di Germania e di Svizzera. Vi fu un grande concorso di espositori e di visitatori. Il discorso dell'onorevole di Sambuy fu accolto con fragorosi evviva al Re ed a Casa Savoia. L'onorevole Berti parlò dello sviluppo dell'industria orticola in Italia rilevando i risultati ottenuti. Le esportazioni del 1881, disse egli, ascesero a sessanta milioni di franchi. Chiuse eccitando a perseverare nella via intrapresa e fu assai applaudito.

S. A. R. il Duca di Genova visitò quindi l'Esposizione, stupendamente ordinata e ricca di scelti e copiosi prodotti.

Assisi, 8. — Il concetto della manovra di stamane era il seguente:

Il corpo del sud dalla linea di Spello Cannara doveva marciare contro il corpo del nord, occupante la linea del torrente Chiaggio, presso Bastia. Entrambi i corpi cominciarono il movimento alle

ore sette; lo scontro principale avvenne alle pendici dei monti tra Spello e Assisi, e fu presenziato da S. M. il Re. Le estreme ali prolungavansi contro il torrente Topino. Spiegate le forze e compiuto il combattimento, la manovra cessava alle ore dieci. L'intera manovra ebbe buonissima riuscita.

S. M. il Re si è mostrato soddisfatto della manovra. Gli ufficiali esteri ebbero pure espressioni assai lusinghiere per la brillante manovra. Assisteva una numerosa ed eletta cittadinanza.

Le truppe del generale Bertolè-Viale si sono ritirate dietro il Chiaggio, e il generale Bruzzo si è spinto sul Tescio.

Sua Maestà il Re è tornato a Perugia. Il generale Cosenz è a Assisi. Domani le truppe riposano.

Vienna, 8. — Sua Maestà l'imperatore è partito stamane per le provincie del Sud. Arriverà a Trieste il 17 coll'imperatrice e col principe e la principessa ereditarii per visitare l'Esposizione. In tutte le provincie per le quali passerà l'imperatore si fanno grandi preparativi di ricevimento solenne.

Belluno, 8. — Sua Maestà la Regina e Sua Altezza il Principe ereditario sono partiti questa mattina alle ore 9 da Perarolo e giunsero a Ponte nelle Alpi a un'ora pom., ossequiate dalle autorità colà convenute. Ripartirono subito per Vittorio.

Berlino, 8. — La Banca ha fissato lo sconto al 5 0[0.

Amsterdam, 8. — La Banca ha fissato lo sconto al 4 0[0.

Vittorio, 8. — S. M. la Regina e S. A. R. il Principe ereditario giunsero qui alle ore 3 30 pomeridiane, ossequiati dalle autorità ed acclamati da immenso popolo, e presenziarono l'inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele, opera bene riuscita dello scultore Dal Favero, e lo scoprimento di una lapide commemorativa dei morti per la patria nell'atrio del nuovo palazzo municipale.

Parlarono dinanzi alla statua il sindaco cav. De Poli ed il prefetto della provincia; il cav. Rossi ed il signor Bonaldi allo scoprimento della lapide.

Intervennero alla cerimonia i deputati onorevoli Visconti-Venosta e Luzzatti, il senatore Ferrara, ecc., e i rappresentanti della stampa.

S. M. e S. A. R. ripartirono alle 5 precise per Venezia, salutati da clamorosi evviva.

La festa è riuscita assai bene; lo spettacolo imponente.

Ismailia, 8. — Il canale Ismailieh è stato colmato al di là di Cassassine per la lunghezza di dieci chilometri.

Alessandria d'Egitto, 8. — La cannoniera *Bittern* recasi per due giorni a Bengasi per mostrarvi la bandiera inglese.

Venezia, 8. — S. M. la Regina e S. A. R. il Principe ereditario sono arrivati alle ore 7 pom. Li attendevano alla stazione tutte le autorità ed una folla plaudente. Lungo il Canal Grande furono acclamatissimi. Giunti al palazzo Reale si affacciarono al balcone fra gli entusiastici applausi della folla.

Parigi, 8. — Il cholera è scoppiato in Cocincina.

New-York, 8. — Vi fu un terremoto a Panama; vi furono danni, ma non vittime.

Londra, 8. — Un dispaccio del generale Wolseley dice: « La ferrovia funziona bene; la salute e lo spirito delle truppe sono eccellenti; i feriti sono curati a bordo delle navi. »

Vienna, 8. — S. M. l'imperatore nel suo viaggio nelle provincie meridionali è arrivato stasera a Klagenfürt, ricevuto, come in tutte le altre stazioni, con ovazioni da parte della popolazione.

TELEGRAMMI METEORICI
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 7 settembre 1882.

In Europa le alte pressioni si trovano sull'Inghilterra (773); le più basse presso il capo Nord (755).

In Italia barometro livellato tra i 761 e 762.

Ieri nel pomeriggio e nella notte temporali e pioggie nell'alta e media Italia.

Stamane cielo piovoso temporalesco nell'alta e media Italia; nuvoloso altrove.

Venti debolissimi o calma.

Probabilità: venti deboli o calma. Tempo piovoso temporalesco, specialmente al SE.

Roma, 8 settembre 1882.

Le più alte pressioni (773) sono sull'Inghilterra; le più basse presso il capo Nord (755).

Nell'Algeria si estende una lieve depressione (758).

In Italia barometro livellato sui 763; sui 764 nel nord.

Ieri piogge e temporali nell'alta e media Italia.

Stamane cielo nuvoloso.

Venti diversi deboli o moderati.

Temperatura alzata al sud; piuttosto abbassata al nord.

Mare calmo o mosso.

Probabilità: qualche temporale e piogge. Venti deboli del 1° e 4° quadrante.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 8 settembre.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno.......	coperto	—	24,1	13,7
Domodossola	sereno	—	22,2	14,8
Milano.......	1[4 coperto	—	24,6	17,2
Verona.......	coperto	—	26,0	18,2
Venezia......	3[4 coperto	calmo	19,6	17,3
Torino........	coperto	—	21,0	15,4
Parma........	sereno	—	21,8	15,2
Modena.......	1[2 coperto	—	22,5	18,5
Genova.......	1[4 coperto	calmo	24,0	19,3
Pesaro........	sereno	calmo	23,1	16,2
P. Maurizio..	sereno	calmo	24,3	17,8
Firenze.......	sereno	—	25,0	16,5
Urbino........	1[4 coperto	—	22,0	17,4
Ancona.......	1[4 coperto	calmo	23,2	19,4
Livorno......	1[4 coperto	calmo	24,0	17,5
Perugia......	sereno	—	24,5	15,9
Camerino....	3[4 coperto	—	21,5	13,2
Portoferraio.	sereno	calmo	22,9	18,7
Aquila........	1[2 coperto	—	25,9	13,0
Roma.........	1[5 coperto	—	28,6	17,9
Foggia........	sereno	—	32,2	20,7
Napoli........	1[2 coperto	calmo	27,0	20,8
Portotorres..	temporalesco	legg. mosso	—	—
Potenza......	1[2 coperto	—	26,2	14,5
Lecce.........	sereno	—	31,7	21,3
Cosenza......	1[4 coperto	—	31,2	19,0
Cagliari......	1[2 coperto	calmo	28,0	20,0
Catanzaro...	1[4 coperto	—	25,8	21,1
Reggio Cal...	1[2 coperto	calmo	28,0	24,0
Palermo......	1[4 coperto	calmo	30,4	19,5
Caltanissetta	sereno	—	29,0	20,6
P. Empedocle	sereno	calmo	27,2	20,6
Siracusa......	1[4 coperto	legg. mosso	31,0	21,9

Osservatorio del Collegio Romano — 7 settembre 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,2	761,0	760,9	762,4
Termomet. esterno (centigrado)	21,2	28,6	27,2	22,9
Umidità relativa....	79	42	50	72
Umidità assoluta...	14,84	12,11	13,31	14,94
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	Calma	SW. 5	SW. 25	WSW. 0
Stato del cielo........	q. coperto	q. coperto	1|10 coperto	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. = 28,6 C. = 22,88 R. \| Min. = 20,0 C. = 16,0 R.

Osservatorio del Collegio Romano — 8 settembre 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	763,3	763,1	763,2	761,5
Termomet. esterno (centigrado)	19,7	28,4	28,4	23,4
Umidità relativa....	80	53	57	69
Umidità assoluta...	13,69	15,36	16,44	14,60
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	Calma	W. 6	SW. 0	SW. 0
Stato del cielo........	1|5 coperto	Tempo-ralesco (goccie)	4|5 coperto	1|5 coperto

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. = 28,9 C. = 23,12 R. \| Min. = 17,9 C. = 14,32 R.
Fra le 11 1\|2 e mezzodì leggero temporale con tuoni e pochissima pioggia.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 9 settembre 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1883	—	—	88 50	88 45	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64 .	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	93 10
Prestito Romano, Blount	"	—	—	—	—	—	—	—	—	91 55
Detto Rothschild	1° giugno 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 "
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 ..	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1882	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	—	500 "	350 "	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1882	1000 "	750 "	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° luglio 1882	1000 "	1000 "	—	—	—	—	—	—	1085 "
Banca Generale	"	500 "	250 "	—	—	—	—	—	—	584
Banca Nazionale Toscana	—	1000 "	700 "	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	—	500 "	400 "	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° aprile 1882	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1882	500 "	250 "	—	—	653 "	652 50	—	—	—
Banca Tiberina	—	250 "	125 "	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	—	500 "	250 "	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito .	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	451 50
Fondiaria (Incendi)	—	500 "	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	—	250 "	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1882	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	975 "
Obbligazioni detta	"	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua .	1° gennaio 1882	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	—	526 "
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas..	"	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	898 "
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 "	150 "	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	1° luglio 1882	250 "	125 "	—	—	294 "	292 "	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche ...	1° dicembre 1881	100 "	100 "	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali.........	1° luglio 1882	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	461 "
Obbligazioni dette	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro) ...	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 "	250 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	271 "
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1a e 2a emissione	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro. .	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia............	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	100 62½	100 37½	—
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	25 39	25 34	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire.........	—	20 40	20 39	—
Sconto di Banca 5 0|0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

Parigi *chèques* 101 55.

Il Sindaco: A. PIERI.

BANCA ROMANA. Situazione al 20 del mese di Agosto 1882

Capitale sociale accertato utile alla tripla circolazione (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 15,000,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva				L. 16,424,470 68
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 27,243,714 12	30,282,651 59	„ 30,282,651 59
	id. id. maggiore di 3 mesi	„ 3,038,937 47		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ „		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ „		
	Cambiali in moneta metallica	„ „	„	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „		
Anticipazioni				„ 462,050 68
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 2,955,785 20	„ 5,427,765 45
	Id. id. per conto della massa di rispetto		„ 2,268,260 65	
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		„ 203,719 60	
	Effetti ricevuti all'incasso		„ „	
Crediti				„ 15,977,007 07
Sofferenze				„ 2,659,942 92
Depositi				„ 7,987,195 „
Partite varie				„ 6,819,681 21
			Totale	L. 86,040,764 60
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				„ 827,141 56
			Totale generale	L. 86,867,906 16

PASSIVO.

Capitale	L. 15,000,000 „
Massa di rispetto	„ 2,268,260 65
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di Cassa	„ 44,338,668 „
Conti correnti ed altri debiti a vista	„ 795,875 63
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ 11,622,407 17
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 7,987,195 „
Partite varie	„ 3,464,522 89
Totale	L. 85,476,929 34
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 1,390,976 82
Totale generale	L. 86,867,906 16

Biglietti, Fedi di credito al nome del cassiere, Boni di cassa in circolazione al 20 del mese di agosto 1882 (Regolamento art. 36).

Valore	Numero	Somma	Totale
da L. 50	176,714	8,835,700 „	L. 44,184,000 „
da L. 100	65,961	6,596,100 „	
da L. 200	6,461	1,292,200 „	
da L. 500	25,612	12,806,000 „	
da L. 1000	14,654	14,654,000 „	
Biglietti di piccolo taglio			„ 154,668 „
		Circolazione	L. 44,338,668 „

Il rapporto fra il capitale L. 15,000,000 „ e la circolazione . . . L. 44,338,668 „ è di uno a 2 955

Il rapporto fra la riserva L. 16,275,470 „ { la circolazione L. 44,338,668 „ e gli altri debiti a vista „ 795,875 63 } L. 45,134,543 63 è di uno a 2 773

Prezzo corrente delle azioni	L. 1,100 „
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„ 5 0/0

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro e argento	L. 10,000,000 „
Bronzo	„ 107,500 68
Biglietti consorziali	„ 6,259,220 „
Biglietti d'altri istituti di emissione	„ 57,750 „
Totale	L. 16,424,470 68

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 0/0
Sulle cambiali pagabili in metallo	„ id.
Sulle anticipazioni di titoli o valori	„ id.
Sulle anticipazioni di sete	„ „
Sulle anticipazioni di altri generi (*Banco di Napoli*)	„ „
Sui conti correnti passivi	„ 2 1|2 0/0

Roma, 7 settembre 1882.

IL GOVERNATORE
B. TANLONGO.

4990

Il Capo Contabile
P. SERVENTI.

REGIA PRETURA
del 4° mandamento di Roma.

Il cancelliere sottoscritto annunzia che con atto di questa cancelleria del sei corrente, il signor Paris Attilio fu Pasquale, domiciliato in Roma, piazza San Carlo ai Catinari, n. 4, ha dichiarato di non accettare se non col beneficio dell'inventario l'eredità lasciata da Paris Giulio *quondam* Gaetano, suo zio paterno, morto qui in Roma, nella sua abitazione, piazza San Carlo ai Catinari, n. 4, il 23 agosto u. s., con testamento olografo.

Roma, 4° mand., il dì 8 settembre 1882.

5006 Il canc. TURCI.

REGIA PRETURA
del 1° mandamento di Roma.

Il cancelliere sottoscritto rende noto al pubblico che con atto ricevuto oggi stesso in questa cancelleria i signori Valentini Alessandro fu Francesco, Raimondi Vincenzo fu Carlo e Curti Filippo fu Agostino, e questo come esercente la patria potestà sul figlio minore Luigi Curti, e tutti poi anche nell'interesse degli altri coeredi Raimondi Antonio, Giulio e Maddalena Valentini, nonchè Giovanni e Carolina Valentini ed Agata Valentini, quest'ultima rappresentata dal tutore Giovanni Pellegrini, e Guerrina e Gesualda Valentini, hanno dichiarato di accettare col beneficio dell'inventario e della legge l'intestata eredità della comune loro zia Teresa Valentini vedova del fu Benedetto Piergrossi, deceduta in questa città il 19 gennaio 1882, nella casa di sua ultima abitazione, posta in via Tusculana, n. 2.

Roma, li 3 settembre 1882.

5005 Per il canc. I. GRANELLI.

AVVISO.
(2a *pubblicazione*)

Si rende noto al pubblico, per tutti gli effetti di legge,

Che il Tribunale civile di Catania, con decreto preso in camera di consiglio nel giorno 16 agosto 1882, dichiarò spettare al cavaliere Michele Scammacca Asmundo di Mario, da Catania, come erede universale della di lui madre, signora Agata Asmundo del fu Girolamo, e come mandatario degli altri legittimari, il dritto ad esigere le due dichiarazioni di credito intestate alla detta defunta Agata Asmundo e dovute dallo Stato, cioè una di lire 9268 76 per arretrati dell'annua rendita di lire 710 16, di n. 5234, liquidata dalla Regia Commissione per il riconoscimento e la liquidazione dei debiti dei comuni della Sicilia, e l'altro di lire 184 51 in saldo dello stesso debito, portante lo stesso numero 5234.

Inoltre autorizzò l'Amministrazione dello Stato ad eseguire il tramutamento delle dette due dichiarazioni di credito, con intestarle al predetto signor cavaliere Michele Scammacca Asmundo. 4716

Svincolo di malleveria notarile.
(2a *pubblicazione*)

Il procuratore sottoscritto, a nome delli signori Bianchi Luigi, Caterina e Gabriella, fratello e sorelle fu Antonio, il primo capitano nel 62° fanteria, di servizio ad Ustica*, la Caterina moglie a Domenico Bianco, dimorante a Nizza Monferrato, la Gabriella di Capello Severino, dimorante a Cassano Belbo, fece istanza a questo Tribunale per lo svincolo della cartella sul Debito Pubblico dello Stato, della rendita di lire sessanta, col n. 8673, intestata all'ora defunto notaio Tommaso Bianchi fu Antonio, di cui gli istanti sono eredi, e vincolati per la malleveria nell'esercizio notarile del medesimo, resosi defunto in Pocapaglia, sua residenza, addì 5 agosto 1878.

Ciò si porta a notizia del pubblico per ogni effetto che di ragione.

Alba, 19 agosto 1882.

4725 RICCA sost. SORBA proc. capo.

* E non *Udine*, come venne stampato nella 1a pubblicazione.

SITUAZIONE del dì 31 del mese di Agosto 1882

DELLA SOCIETÀ DI CREDITO DENOMINATA

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO

con sede in Firenze, Torino, Genova e Roma.

CAPITALE.

Capitale sociale nominale	L.	50,000,000 »
Totale delle azioni	N.	100,000 »
Valore nominale per azione	L.	500 »
Saldo di azioni emesse	»	10,000,000 »
Capitale effettivamente versato	»	40,000,000 »

ATTIVO.

1. Numerario effettivo nelle casse delle sedi e delle succursali	L.	8,736,754 53
2. Cambiali scont. in portaf.° e scadenti nel trimestre da oggi	»	2,974,669 87
3. Idem idem a più lunga scadenza	»	482,621 70
4. Effetti da incassare per conto terzi	»	472,801 36
5. Beni stabili di proprietà dell'Istituto	»	700,000 »
6. Titoli dello Stato: val. nomin. L. 17,822,936 » — Pr. d'acq.	»	15,089,555 26
7. Id. prov. e comuni: val. nomin. L. 526,443 75 — Pr. d'acq.	»	397,774 91
8. Buoni del Tesoro	»	»
9. Azioni ed obbligazioni con guarentigia governativa	»	144,510 50
10. Idem senza guarentigia	»	62,297,514 75
11. Conti correnti con frutto	»	18,995,397 56
12. Idem senza frutto	»	11,542,024 94
13. Depositi di Titoli a cauzione	»	94,348,544 42
14. Idem liberi e volontari	»	152,518,041 98
15. Debitori diversi per Titoli senza speciale classificazione	»	30,872,355 35
16. Effetti in sofferenza	»	596,916 10
17. Valore dei mobili esistenti ed altre spese di 1° stabilimento	»	481,469 66
18. Titoli applicati al Fondo di riserva — Ordinaria	»	8,090,429 »
— Straordinaria	»	908,000 »
TOTALE delle attività	L.	404,649,381 89

Interessi 1° semestre 1882 su 100,000 az. soc.	L. 1,200,000 »	
Spese del corr. esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione — di 1° stabilimento 1/80	» 6,091 02	2,159,874 28
— d'ordinaria amministrazione	» 342,361 85	
— Imposte e Tasse	» 216,263 82	
— Interessi passivi dei conti corr	» 395,157 59	
		L. 406,809,256 17

PASSIVO.

1. Capitale effettivamente versato	L.	40,000,000 »
2. Conti correnti a interesse	»	18,700,781 72
3. Idem senza interesse	»	13,727,818 51
4. Conti correnti di Banca a interesse	»	60,261,225 76
5. Accettazioni cambiarie	»	247,465 44
6. Depositanti per depositi a cauzione	»	94,348,544 42
7. Idem idem liberi e volontari	»	152,518,041 98
8. Creditori diversi per Titoli senza speciale classificazione	»	12,480,082 94
9. Fondo di riserva — Ordinaria	»	8,090,619 30
— Straordinaria	»	908,234 02
10. Maggior valore dei Titoli fra le valutazioni precedenti e quella al 31 dicembre 1881	»	3,126,155 99
TOTALE delle passività	L.	404,408,970 08

Rimanenza profitti dell'esercizio 1881	L. 41,169 11	
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione — Interessi attivi s/ Titoli di proprietà	» 1,752,302 15	2,400,286 09
— Sconti e provvigioni	» 385,678 56	
— Utili durante l'esercizio	» 221,136 27	
		L. 406,809,256 17

5000

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

Avviso di secondo incanto.

Essendo andata deserta la prima asta tenutasi nel giorno ventidue agosto corrente, si avverte il pubblico che alle ore dieci antimeridiane del giorno 11 settembre prossimo, in una delle sale di quest'ufficio comunale, avanti il signor facente funzione da sindaco, o a chi per esso, si procederà ad un secondo incanto, sulle stesse basi del primo, per lo appalto del dazio sul consumo delle carni da macello per un triennio, d'aver principio il 1° gennaio 1883 e terminare il 31 dicembre 1885, per il prezzo, a base d'asta, di lire 3100.

L'incanto avrà luogo col metodo della estinzione di candela vergine, e con l'osservanza delle formalità prescritte dal vigente regolamento di Contabilità generale dello Stato.

Trattandosi di secondo incanto si previene che l'asta avrà luogo anche con un solo offerente, a senso dell'articolo 88 del vigente regolamento di Contabilità generale dello Stato.

Resta l'appaltatore vincolato alla piena osservanza del capitolato speciale d'oneri, stabilito dalla Giunta municipale, oltre alla osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno all'atto della medesima eseguire il deposito di lire duecentocinquanta per le spese occorrenti.

Le offerte di aumento dovranno essere ciascuna superiore di lire cinque.

Il termine utile (fatali) per la presentazione delle offerte in grado di aumento del ventesimo sulla somma per la quale sarà provvisoriamente aggiudicato l'appalto, resta stabilito a giorni quindici, susseguenti alla data del suddetto provvisorio deliberamento, per cui andrà a scadere alle ore 12 meridiane del giorno 30 settembre prossimo.

Si rende visibile in questa segreteria comunale, nelle ore di ufficio, il capitolato speciale relativo a detto appalto.

Dalla Residenza comunale di Castel Gandolfo, li 7 agosto 1882.

5003 *Il ff. di Sindaco*: L. DONSANTI.

Comune di Genazzano

ESATTORIA CONSORZIALE DI GENAZZANO

Avviso per vendita coatta d'immobili.

Il sottoscritto esattore fa pubblicamente noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno 29 settembre 1882, nel locale della Pretura di Genazzano, con l'assistenza degli illustrissimi signori pretore e cancelliere del mandamento di Genazzano, si procederà a pubblico incanto degli immobili descritti nell'elenco che segue, a danno dei sottoscritti debitori verso l'esattore che fa procedere alla vendita.

Comune di Genazzano.

1. A danno dei signori Mastrantonio Francesco, Giovanni Battista fu Giuseppe e Antonio Francesco e Vito fu Biagio ed Angelo e Benedetto fu Luigi — Terreno seminativo, vitato, voc. Fognano a Caldo, pascolo, voc. Fognano a Caldo, confinanti fosso da due lati e Mastrantonio Francesco, est. 15 92, sez. 1ª, part. 2678 e 4148, reddito 25 84, prezzo di lire 159 91, canone di scudi 5 05 a Trinchieri Maria Carolina e Giulio fu Camillo, estimo scudi 63 13.

2. A danno della signora Morelli Giovanna di Giuseppe, vedova — Casa al 1° piano, di vani 2, via del Borgo, civico n. 15, confinanti Bosca Maria, Corsini Giuliano e Moschetti Agostino, part. 258/1, reddito 18 75, prezzo di lire 182 81. Libera.

3. A danno del signor Mastropietro Filippo fu Giuseppe — Terreno seminativo, vitato, vocabolo Fognano a Caldo, confinanti stradello, fosso, Paoliani Luigi, estensione 3 91, sezione 1ª, particella 2620, reddito 8 44, prezzo di lire 52 24, canone di baj. 81 a Trinchieri Francesco fu Giuseppe, estimo scudi 10 13.

Comune di Rocca di Cave.

4. A danno del signor Dantemi Egidio del fu Angelo — Cantina di un vano, vicolo Case Cotte, civico n. 5, confinanti strada, Mattei Luigi e Mattia Giuliani Felice, sezione unica, part. 30, reddito 13 50, prezzo di lire 131 52. Libera — Casa di 3 vani, vicolo San Nicola, civici numeri 1 e 2, confinanti Maggi Agostino, Cortoni Luigi e strada, sezione unica, part. 1, reddito 36, prezzo di lire 351. Libera.

5. A danno della signora Dura Maria in Simeoni Luigi, Sante in Dantemi Giuseppe, Sante e Vincenzo fu Ferdinando — Fabbricato, via Capo Croce, confinanti Ferrari Filippo, strada e Maggi Maria, sez. 1ª, part. 36, reddito 24, prezzo di lire 234. Libero.

Comune di Olevano.

6. A danno del signor Santini Pietro fu Filippo — Terreno seminativo, vitato, voc. Miano, confinanti stradello da più lati, est. 1 97, sez. 3ª, part. 356, reddito 6 09, prezzo di lire 37 69. Libero.

7. A danno del signor Rocchi Francesco fu Antonio — Terreno seminativo, vitato, voc. Pasano, confinanti Giallatini Luigi e Viglieno Policarpo da due lati, est. 4 05, sez. 1ª, part. 2353, prezzo di lire 108 57. Libero.

8. A danno del signor Ruffelli Giovanni Battista del fu Domenico — Casa e cortile di due vani, via San Giovanni, confinanti Milana Luigi da due lati e strada, part. 656 e 657, reddito 15, prezzo di lire 146 25. Libera.

9. A danno del signor Salvati Giovanni Battista e Beniamino fu Carmine — Terreno, pascolo olivato, vocabolo Acqua Calda, confinanti fosso, stradello, Cecconi Anna, est. 1 74, sez. 3ª, part. 2071, reddito 7 43, prezzo di lire 45 92. Responsivo 1/4 a Borghese, estimo scudi 7 43 — Terreno seminativo, olivato, vocabolo Cetto, confinanti confine di Bellegra, Pacioni Marco, Cappellania Raini in Bellegra, estensione 4 05, sez. 3ª, part. 2455, reddito 18 63, prezzo di lire 115 51. Responsivo al suddetto, estimo scudi 34 59.

NB. Per gli effetti dell'art. 44 del regolamento 25 agosto 1876, al terzo incanto si vende l'utile e il diretto dominio.

L'aggiudicazione verrà fatta al migliore offerente.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al cinque per cento del prezzo come sopra determinato per ciascun immobile, nè al primo incanto possono essere minori del prezzo minimo assegnato a ciascun immobile.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo nei tre giorni successivi alla aggiudicazione, e più pagare tutte le spese d'asta, tassa di registro e contrattuali.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, il primo di questi avrà luogo il 4 ottobre 1882, ed il secondo nel giorno 11 ottobre 1882, nel luogo ed ore suindicati.

Genazzano, li 6 settembre 1882.

4989 *Il Collettore*: ETTORE GALUPPI.

INTENDENZA DI FINANZA DI BENEVENTO

Col presente si fa noto che, d'ordine del Ministero delle Finanze, venne revocata l'asta pubblicata con avviso del 28 agosto u. s., inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 1° volgente mese, num. 205, e nel Foglio per gli annunzi legali della provincia, 30 agosto detto mese, num. 66, pel riappalto della riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni del circondario di Benevento, formanti il lotto n. 2 dell'indicato avviso d'asta.

Benevento, 8 settembre 1882.

5016 *L'Intendente*: GALLI.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI VERONA

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 43).

A termini dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto, di cui nell'avviso d'asta n. 41 delli 11 agosto 1882, per la

Costruzione di un magazzino a polvere in Legnago per l'ammontare di lire 21,000, da eseguirsi nel termine di giorni centoventi,

è stato con incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 12 40 per ogni cento lire.

Epperciò si reca a pubblica notizia che il termine utile (fatali) per presentare le offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo, scade al mezzodì (tempo medio di Roma) del giorno 18 settembre 1882, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione dovrà presentare apposita offerta stesa su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, accompagnata dal deposito e dai documenti prescritti col succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 9 alle 11 antimeridiane, e dalle 2 alle 4 pomeridiane di ogni giorno precedente il deliberamento, esclusi i festivi, e fino al mezzodì del giorno 18 settembre 1882.

Sarà facoltativo agli offerenti di presentare le loro offerte tanto alla sede della Direzione territoriale del genio in Verona, quanto agli uffici dell'arma da essa dipendenti di Mantova e Vicenza. Di queste ultime offerte però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima della scadenza del termine utile (fatali), e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso, oltrecchè in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Dato a Verona, il 2 settembre 1882.

4981 **Per la Direzione**
Il Segretario: DURELLI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA

AVVISO D'ASTA per la quinquennale manutenzione delle strade Feliseo e Quarantola dal 1883 al 1887 inclusivamente.

Si rende noto al pubblico che nel giorno di sabato 16 corrente, alle ore dodici meridiane, si aprirà nell'ufficio della Deputazione provinciale l'incanto, a partiti segreti, per l'appalto dell'opera suddescritta, calcolata nel relativo piano per annue lire 10,674 64.

S'invita pertanto chiunque intenda assumere tale impresa a trovarsi in detto giorno nella residenza provinciale, per ivi consegnare, in piego suggellato, all'autorità incaricata dell'asta, la rispettiva offerta, scritta in carta di bollo di una lira, portante un ribasso per cento.

Avvertenze.

Nessun partito sarà accettato se non risulterà migliore del *minimum* fissato giusta il disposto del regolamento generale sulla Contabilità dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5752, modificato col R. decreto 27 novembre 1872, n. 1099 (Serie 2ª), sotto le cui formalità è proclamato l'incanto.

Gli offerenti dovranno, prima dell'ora dell'incanto, ed a garanzia dell'asta e del contratto, depositare presso del sottoscritto la somma di lire 900. Le somme depositate verranno restituite dopo terminati gl'incanti, ad eccezione di quella spettante all'aggiudicatario, che rimarrà presso la segreteria a garanzia delle spese d'asta e di contratto. Gli offerenti stessi dovranno esibire i certificati di moralità ed idoneità prescritti dal capitolato generale a stampa dei pubblici lavori governativi.

Il capitolato regolatore dell'appalto è ostensibile a chiunque nella segreteria di questa Deputazione.

L'impresario sarà tenuto di prestare, a garanzia del contratto, una cauzione di un decimo dell'ammontare del prezzo di delibera, in numerario o in cartelle di rendita del Debito Pubblico del Regno, calcolate però al valore di Borsa del giorno antecedente a quello della stipulazione.

Il termine per il ribasso del ventesimo è fissato alle ore 12 meridiane del successivo sabato 23 corrente mese.

Le spese tutte di registro, degli incanti, della delibera, contratto, collaudo, copie, niuna eccettuata, saranno a carico del deliberatario.

Ravenna, 5 settembre 1882.

5010 *Il Segretario provinciale*: MANFREDI CORELLI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

N. 13. **della Divisione di Genova (8ª)**

A rettifica dell'avviso d'asta n. 12 d'ordine, in data 2 corrente mese di settembre, per la provvista al Panificio militare di Genova di quintali 6000 di grano nostrale del nuovo raccolto del corrente anno 1882, si avverte che invece di *Avviso d'asta*, devesi leggere: *Avviso di prima asta di seconda prova*, ed in seguito leggasi che i fatali, ossia tempo utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo, sono fissati a *giorni sei* a vece di *giorni cinque*, essendochè il 17 corrente mese è giorno festivo.

Genova, 6 settembre 1882.

4983 **Per la Direzione**
Il Capitano Commissario: BORSARI.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Resoconto delle Operazioni settimanali dal 28 agosto al 3 settembre 1882. 5003

	VERSAMENTI		RITIRI	
	N.	Somma	N.	Somma
Cassa Centrale { Risparmi . .	388	112,489 75	416	79,270 56
Cassa Centrale { Depositi . .	26	80,050 83	23	59,328 06
	414	192,540 58	439	138,598 62
Casse affiliate - Risparmi e Depositi	242	15,963 89	76	18,367 94
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze		»		2,122 75

AVVISO GIURIDICO.

(2ª *pubblicazione*)

Il Tribunale civile di Chiavari, con sentenza 22 luglio ora scorso, ad istanza di Gio. Battista Vignale fu Gerolamo, di Caperana, comune di Chiavari, dichiarò l'assenza dei di lui figli Gerolamo e Giuseppe fratelli Vignale, di detto luogo, per gli effetti che di legge.

Chiavari, 5 agosto 1882.

4304 E. PODESTÀ causidico.

REGIA PRETURA
del 4° mandamento di Roma.

Il cancelliere sottoscritto annunzia che con atto di questa cancelleria del sette corrente, il signor avv. Giuseppe Petrignani, giudice del Tribunale civile e correzionale di Roma, residente nel vicolo Brunetti, n. 36, ha dichiarato di non accettare se non col benefizio dell'inventario la eredità lasciata dalla Raffaella Pedretti fu Luigi, morta qui in Roma, via Banchi Vecchi, num. 41, il 26 luglio ultimo scorso, con testamento.

Roma, 4° mandamento, il dì 8 settembre 1882.

5007 Il canc. TURCI.

ESTRATTO DI BANDO.

Per decreto emanato dall'eccellentissimo Tribunale civile di Roma, primo periodo feriale, il 28 agosto ultimo scorso, a senso dell'art. 829 Codice di procedura civile, in data 21 corrente mese, in Genzano di Roma, e nello studio del sottoscritto, alle ore 9 antimeridiane, si procederà, col ribasso di un decimo sul primo prezzo d'incanto che rimase deserto, ad un nuovo esperimento di asta del pianterreno e primo piano della casa posta in Genzano, sul Corso Vittorio Emanuele, ai civici numeri 125 e 126, di proprietà indivisa dei signori Lorenzo Ricci, e dei minori Salvatore e Vincenzo Ricci, figli ed eredi del fu Giovacchino, sotto la patria potestà della loro madre Albina Gabrielli, vedova di esso Gioacchino, di Genzano, ed attualmente essi minori e madre dimoranti in Castelnuovo di Porto.

Detti immobili saranno esposti all'asta in due lotti, al prezzo e condizioni indicate nel relativo bando a stampa, visibile a chiunque presso lo studio del sottoscritto.

Genzano di Roma, 11 settembre 1882.

5013 M. MAZZONI notaro.

REGIA PRETURA
di Campagnano di Roma.

Il cancelliere sottoscritto, a mente dell'art. 955 Codice civile, annuncia che con atto di questa cancelleria del 20 agosto p. p., Agostino Novelli, da Cesano, ha dichiarato di accettare col beneficio dell'inventario l'eredità lasciata dal suo padre Nicola Novelli, morto in Cesano li 18 maggio corrente anno.

Campagnano, 5 settembre 1882.

4980 FRANCESCO PETROCCHI canc.

REGIA PRETURA
del 2° mandamento di Roma.

Con atto passato nella cancelleria della Pretura del secondo mandamento di Roma, in data 6 settembre 1882, la signora Elena Albani, vedova di Angelo Renato Braschi, tanto in nome proprio, quanto nell'interesse dei di lei figli minori Adele, Amalia, Enrico, Emma ed Anna, assistita quest'ultima dal di lei marito Luigi Sciomer, dichiarò di accettare, unitamente al di lei figlio Luigi, col benefizio dell'inventario, l'eredità del loro rispettivo marito e padre Angelo Renati Braschi, deceduto in questa città intestato, nella via del Governo Vecchio, n. 71, il giorno 5 (cinque) settembre 1876.

Roma, 7 settembre 1882.

4984 Il canc. VITTORIO GATTI.

SVINCOLO DI CAUZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Maria Luigia Bert, moglie di Meyè Adolfo, residente in Marsiglia, e rappresentata dall'avvocato sottoscritto, presentò al Tribunale di Pinerolo il 9 luglio ultimo scorso dichiarazione in conformità degli articoli 38 della legge sul Notariato e 53 del regolamento, onde ottenere lo svincolo della cauzione prestata dal notaio Gian Giacomo Luigi Bert, deceduto in San Giovanni di Torre Pellice il 26 ottobre 1874, essendo la stessa Maria Bert resasi consolidataria delle ragioni degli aventi diritto sulla eredità dal notaio dismessa. Il Tribunale, con suo atto delli 11 successivo, concedeva atto di siffatta dichiarazione.

Torino, ... agosto 1882.

4723 AVV. C. REVEL.

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

Avviso di secondo incanto.

Essendo andata deserta la prima asta tenutasi nel giorno ventuno agosto corrente, si avverte il pubblico che alle ore 10 ant. del giorno nove settembre prossimo, in una delle sale di quest'ufficio comunale, innanzi il signor facente funzione da sindaco, o a chi per esso, si procederà ad un secondo incanto, sulle stesse basi del primo, per lo appalto del dazio sul consumo delle farine, pane, paste, per un triennio d'aver principio il 1° gennaio 1883 e terminare il 31 dicembre 1885, per il prezzo a base d'asta di lire 4000.

L'incanto avrà luogo col metodo della estinzione della candela vergine, osservate le formalità prescritte dal vigente regolamento di Contabilità generale dello Stato.

Trattandosi di secondo incanto, si previene che l'asta avrà luogo anche con un solo offerente a senso dell'articolo 88 del vigente regolamento di Contabilità generale dello Stato.

L'appalto avrà la durata di anni tre, cioè dal 1° gennaio 1883 al 31 dicembre del venturo anno 1885.

L'appaltatore resta vincolato alla osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore, e del capitolato speciale d'oneri stabilito dalla Giunta municipale.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno all'atto della medesima eseguire il deposito di lire duecentocinquanta per le spese occorrenti.

Ogni offerta di aumento non potrà essere inferiore a lire cinque.

Il termine utile (fatali) per la presentazione delle offerte di aumento in grado di ventesimo sul prezzo per il quale sarà provvisoriamente aggiudicato l'appalto resta stabilito a giorni quindici successivi alla data del seguito deliberamento provvisorio, e perciò scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 26 settembre prossimo.

Il capitolato speciale è visibile in questa segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Dalla Residenza municipale di Castel Gandolfo, li 24 agosto 1882.

5001 *Il ff. di Sindaco*: L. DONSANTI.

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

Avviso per aumento di ventesimo.

A seguito dell'incanto tenutosi in questo ufficio comunale nel giorno 23 agosto 1882, conformemente all'avviso d'asta del giorno 7 agosto 1882,

L'appalto del dazio sul consumo del vino e spiriti per un triennio, d'aver principio col giorno 1° gennaio 1883 al 31 dicembre 1885, venne deliberato provvisoriamente per la somma di lire 3110 (tremilacentodieci).

Il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in aumento della detta somma di deliberamento provvisorio di lire 3110, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo e dovranno essere accompagnate dal deposito prescritto col suddetto avviso, scade alle ore 12 merid. del giorno 10 settembre.

Tali offerte dovranno essere fatte oralmente alla segreteria comunale, oppure in iscritto su carta bollata da una lira; ove più di una ne sia presentata sarà prescelta la migliore, e se eguali a quella rassegnata prima.

Presentandosi in tempo utile una offerta ammissibile, si procederà ad un nuovo definitivo incanto sul prezzo variato con detta offerta nel giorno e nel modo che sarà indicato con apposito avviso.

Non presentandosi alcuna offerta in grado di ventesimo, l'appalto sarà definitivamente aggiudicato al deliberatario provvisorio per la somma suindicata.

Castel Gandolfo, li 24 agosto 1882.

5004 *Il ff. di Sindaco*: L. DONSANTI.

Circondario di Saluzzo

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI VERZUOLO

AVVISO D'ASTA per la vendita del podere di Mattone.

Martedì 26 settembre corrente, ore 10 mattina, in Verzuolo, e nella solita sala delle adunanze, via dello Spedale, 15, col mezzo della candela vergine, secondo le norme tracciate dal regolamento 4 settembre 1870, num. 5852, alla presenza dell'Amministrazione della locale Congregazione di carità, si procederà alla vendita del podere detto di Mattone, che l'Opera pia possiede sul territorio di Manta, costituito da vari appezzamenti, parte aratori e parte prativi, pressochè simultenenti, con fabbricato rustico entrostante, della complessiva superficie di ettari 29, are 28 (pari a giornate 76, tavole 85 in antica misura).

L'asta sarà aperta sul prezzo di lire 97,843 50; le offerte in aumento non potranno essere inferiori alle lire cinquanta. Deposito per adire allo incanto lire 10,000.

La vendita s'intenderà fatta a corpo e non in misura, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non.

Per schiarimenti far capo al notaro sottoscritto.

Verzuolo, 6 settembre 1882.

4977 *Il Notaro delegato*: STEFANO MARENCO.

CITTÀ DI TORINO

AVVISO

di seguito deliberamento e di scadenza di fatali.

Nell'incanto tenutosi oggi in questo palazzo, secondo l'avviso del 19 agosto ultimo scorso, venne dal Municipio di Torino aggiudicato, al prezzo di lire 15 50 il metro quadrato, la vendita di un tratto di terreno della soppressa Piazza d'Armi, destinato a villini, di metri quadrati 7372, salva misura definitiva, formante l'intero isolato 181 nell'ingrandimento della sezione Monviso, fra le coerenze della via Donati a levante, della via Assietta a giorno, del Corso Vinzaglio a ponente e della via Magenta a notte.

Il tempo utile (fatali) per presentare offerta di aumento non inferiore del vigesimo al prezzo di aggiudicazione scade alle ore 11 antimeridiane di sabato 16 settembre corrente.

Il capitolato delle condizioni, la planimetria del terreno ed ogni altro documento relativo, sono visibili nel civico ufficio 2° (Contratti), nel quale sarà accettata l'offerta predetta.

Torino, dal Palazzo civico, addì 7 settembre 1882.

5014 *Il Segretario*: Avv. PICH.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI VERONA

AVVISO D'ASTA (N. 44).

Si notifica al pubblico che nel giorno 16 settembre 1882, alle ore 3 pom., si procederà in Verona, avanti il direttore del Genio militare, nel locale d'ufficio posto in via Porta Palio, al c. n. 73, all'appalto seguente, mediante partiti segreti, ed in base al regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852:

Costruzione della Tagliata in Val Leogra, presso Bariola, per lo ammontare di lire 350,000, *da eseguirsi nel termine di giorni quattrocento.*

Le condizioni per l'appalto sono visibili presso l'ufficio della Direzione predetta dalle ore 9 alle ore 11 antimeridiane, e dalle ore 2 alle ore 4 pomeridiane.

Sono fissati a giorni 5 i fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno successivo a quello del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato, firmato e steso su carta filogranata col bollo ordinario da una lira, avrà offerto sull'ammontare suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore, od almeno uguale a quello minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso, oltrechè in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Gli aspiranti all'appalto per esservi ammessi dovranno presentare un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati, nonchè un attestato di persona dell'arte (confermato da un direttore del Genio militare), il quale sia di data non anteriore di due mesi, ed assicuri che l'aspirante ha dato prova di perizia e di sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto per determinate opere pubbliche e private, con indicazione del genere ed entità di lavoro pel quale sono ritenuti idonei. Dovranno inoltre depositare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse delle Tesorerie di Roma, Napoli, Firenze, Genova, Milano, Bologna, Torino, Verona Mantova e Vicenza, la somma di lire 35,000 in contanti od in cartelle del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati tanto alla sede della Direzione territoriale del Genio in Verona, quanto alle Direzioni dell'arma ove risiedono le Tesorerie che vennero come sopra delegate a ricevere i depositi. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Un'ora prima dell'apertura dell'asta cesserà il ricevimento dei depositi.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Dato a Verona, il 6 settembre 1882.

Per la Direzione
Il Segretario: DURELLI.

5017

CAMERANO NATALE, *Gerente*. ROMA — Tip. EREDI BOTTA.